



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Fallimentare**  
**Conc. Prev. N. 94 / 2017**

riunito nella camera di consiglio del giorno 10/05/2018 nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

1) Dott.	Alida Paluchowski	Presidente
2) Dott.	Irene Lupo	Giudice
3) Dott.	Federico Rolfi	Giudice

**DECRETO**

Rilevato che:

- con ricorso depositato in data 14-3-18 il sig Roberto Maggio nella sua qualità di legale rappresentante della GRUPPO WASTE ITALIA SPA C.F. 00471800011 , con sede in Milano via Bensi 12/3 ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in esecuzione di determina del Consiglio di amministrazione in data 6-3-18 ha depositato domanda completa;

-sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che la società si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare una sede diversa; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 l.f. di questo Tribunale;

- la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

- dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

-la società , operante nel settore delle energie rinnovabili, quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana, è holding di partecipazioni e cura gli aspetti di indirizzo strategico finanziario legale e societario del Gruppo declinando gli aspetti operativi alle controllate e in particolare alla società operativa principale del gruppo Waste Italia;

- la società è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che i dati di bilancio evidenziano il costante superamento delle soglie di esenzione da fallimento;

-ricorre inoltre una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente che ha richiamato la sfavorevole congiuntura del mercato dei rifiuti che ha coinvolto le società del gruppo e in particolare Waste Italia spa e Faeco ( entrambe ammesse a concordato)



-la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità ex art. 186 bis l. fall. che prevede :

a) la liquidazione parziale degli attivi patrimoniali non strumentali ( in particolare l'incasso di alcuni crediti commerciali vantati dalla società nei confronti delle proprie controllate e correlate)

b) flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa nel quinquennio 2018 - 2022 essenzialmente per effetto dei contratti di management fee già in essere con le società Green Up Srl (controllata in via mediata attraverso le società Waste Italia Partecipazioni, Waste Italia Holding, Waste Italia e Green Up Holding) e Innovatec (società partecipata al 23,45%);

b) immissione di nuova finanza da parte del socio di riferimento Soslenya Group PLC (e Aker srl), per complessivi euro 5,65 milioni in funzione dell'aumento di capitale che consentirà di rimborsare il debito concorsuale secondo le misure previste nella proposta concordataria, e segnatamente:

- **PREDEDUZIONE:**

il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese professionali prededucibili, entro 12 mesi dall'omologa

- **PRIVILEGIO:**

il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc, entro 12 mesi dall'omologa

il pagamento dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc, nel limite risultante dalla perizia ex art. 160 comma 2. L.F. entro 12 mesi dall'omologa con degradazione al chirografo della quota incapiente in ragione del valore di realizzo dell'attivo sociale nell'ipotesi liquidatoria,

- la suddivisione in classi dei creditori chirografari e cioè :

Classe 1. Fisco e previdenza : creditori chirografari in quanto titolari di privilegi ex art. 2753 2759 cc declassati al chirografo per incapacienza dell'attivo destinatari di proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. pagamento nella misura del 10% entro 4 anni dall'omologa

Classe 2- creditori : creditori chirografari in quanto titolari di privilegi ex art. 2751 bis n. 2 cc e 2751 bis n. 5 cc declassati al chirografo nella misura del 6% entro 4 anni dall'omologa

Classe 3- creditori chirografari naturali nella misura del 3% entro 4 anni dall'omologa

-la Debitrice ha quantificato l'attivo patrimoniale realizzabile nell'ipotesi di liquidazione fallimentare per mezzo della perizia ex art. 160. comma 2, L.F. redatta e asseverata

-Ai sensi della legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Nel caso specifico la società indica che la continuità aziendale comporta di per sé flussi di cassa operativi, anche se in misura molto modesta rispetto alle esigenze di piano, pari a € 44.038,00 (di cui Euro 5.681,00 in costanza di procedura). La maggior parte delle risorse destinate al ripagamento dei creditori sociali deriva come si è visto dalla liberazione di un aumento di capitale da deliberarsi da parte dello stesso Consiglio Di Amministrazione che ha deliberato la presente proposta concordataria, utilizzando una delega conferita dall'assemblea dei soci. La decisione di deliberare l'aumento di capitale è già stata approvata ed è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per il 15 giugno 2018 al fine di provvedere formalmente, contestualmente alla riduzione del capitale per perdita per la quale è stata convocata l'assemblea ex art. 2446 cc.

Sostenya e Aker si sono già impegnate alla sottoscrizione dell'aumento di capitale così deliberato, per un importo massimo sino a complessivamente Euro 6,5 milioni

Tale aumento di capitale presuppone la continuità aziendale e non la liquidazione fallimentare, tant'è che il Consiglio di Amministrazione delibererà un aumento di capitale condizionato all'omologa.

Conseguentemente, la mancata omologa del Piano si tradurrebbe nel venir meno dei flussi generati dalla continuità in quanto non sarebbe ipotizzabile: a) la prosecuzione della gestione delle partecipate, che consente l'incameramento di utili per € 44.038,00, nonché b) l'immissione di liquidità derivante dalla liberazione dell'aumento di capitale per complessivi € 5.649.797,00;



-trattandosi di un **concordato in continuità** il Collegio reputa che tale utilità debba essere considerata vincolante, per consentire al professionista designato ex art. 67 l.f. in modo chiaro ed attendibile un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori

-la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;

in particolare, la relazione **del** professionista idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica , esaustiva e coerente alla luce dell' iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società anche alla luce delle successive integrazioni rese necessarie a seguito dei rilievi formulati dal tribunale ;

- nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario volti alla formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili;

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato

Visti gli artt 160,161,163,166 l.f.

#### **P.Q.M.**

- 1) **dichiara aperta** la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa GRUPPO WASTE ITALIA S.P.A. C.F. 00471800011, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;
- 2) **DELEGA** alla procedura dott. Irene Lupo;
- 3) **ORDINA** la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 17-10-18 ore 12 , fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato.
- 4) **RAMMENTA** che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 <sup>1</sup>.
- 5) **NOMINA** Commissario Giudiziale dott Stefano Inzoli ;
- 6) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro 20.000,00 , pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Carige Italia, chiarendo che analoga somma pari ad un

---

<sup>1</sup> Dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- 4) L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.



ulteriore 20% andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f. al fine di garantire la copertura delle spese già maturate;

7) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;

8) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;

9) **DISPONE** che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Ministero procedureconcorsuali.giustizia.it sia sul seguente giornale Il Sole 24 Ore e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10/05/2018

*Il Giudice delegato*

*Dott. Irene Lupo*

*Il Presidente*

*Dott. Alida Paluchowski*

